

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Umbria, 19 dicembre 1975, n. 323.

*È illegittimo l'annullamento di una scheda perché il segno di voto fuoriesce leggermente dallo spazio riservato. Non costituisce segno di riconoscimento la dicitura, nello spazio riservato alle preferenze, "per ...", con indicato il cognome di un candidato consigliere.*

*Omissis.*

4. - Passando alle censure proposte con il ricorso introduttivo, va esaminata la prima, concernente una scheda votata a favore della lista del ... annullata perché il segno a matita fuoriusciva di circa 1 mm. dal contrassegno (... , sez. n. 1).

La censura è fondata.

È, invero, senza significato il fatto che il segno debordi leggermente dallo spazio assegnato per esprimere il voto, né - d'altra parte - l'annullamento potrebbe essere giustificato da un lieve segno grafico rilevato nello spazio al lato del simbolo della ..., in quanto manifestamente accidentale e certamente non diretto a far identificare il votante.

5. - Anche la seconda doglianza - relativa ad una scheda (... , sez. n. 2) votata a favore del ..., annullata perché recante una preferenza con la dicitura "per O." (anziché semplicemente: "O.") - si appalesa fondata.

L'annullamento sembra essere stato disposto per la ravvisata possibilità di identificare la scheda e, quindi, il votante (art. 69, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570).

Nella specie, non ricorrevano, però, le condizioni per dichiarare la invalidità del detto voto, in quanto, nel sistema della legge, la nullità presuppone la presenza di scritte o segni "tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto": ipotesi questa che non può ragionevolmente ravvisarsi nel caso in esame, al quale deve essere - invece - applicato il principio, di più generale operatività, del primo comma dello stesso art. 69 cit., secondo cui "la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore ...".

6. - In applicazione dello stesso principio ora ricordato va riconosciuto il fondamento anche della terza doglianza proposta nel ricorso ... e riferita al Comune di ... (sez. 1).

In tale seggio si è illegittimamente proceduto all'annullamento di una scheda contenente voti di preferenza a favore di due candidati della lista ..., il cui contrassegno, peraltro, non risulta sbarrato.

Anche in questo caso appare chiara la volontà dell'elettore, di votare per la lista del ... e di assegnare preferenze a due dei suoi candidati.

La linea interpretativa ora seguita trova conferma anche nelle "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione" emanate dal Ministero dell'interno (1975: pubblicazione n. 14) per le elezioni dei Consigli regionali, provinciali e comunali: "... Si ha, inoltre, nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta" (cfr. pag. 68).

*Omissis.*